

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE PER L'USO DEI BENI AMMINISTRATIVI

dell'8 febbraio 2016

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 179 cpv. 1 e 192 LOC, gli artt. 104 cpv. 3 e 106 ROC, gli artt. 15-19 RBA;

visti

- l'Ordinanza Municipale sui beni amministrativi del 04.02.2015;
- l'Ordinanza Municipale sugli impianti pubblicitari del 12.03.2014;

risolve:

Art. 1 Scopo

1. La presente Ordinanza disciplina generalmente le tasse di occupazione dell'area pubblica.
2. Sono riservate le norme contenute in altre specifiche Ordinanze Municipali, in particolare per le tasse di occupazione dell'area pubblica da parte delle imprese per l'installazione di cantieri e le tasse per l'uso dei posteggi pubblici.

Art. 2 Ammontare delle tasse

1. Pensiline, balconi e sporgenze (a carattere permanente o provvisorio)

- CHF 25.00 per mq o frazione all'anno, oppure CHF 250.00 per mq o frazione ogni 10 anni (pagamento anticipato "una tantum").

2. Tende e ombrelloni

- 2.1 Tende senza dicitura
CHF 20.00 per mq o frazione l'anno.
- 2.2 Tende con dicitura
CHF 25.00 per mq o frazione l'anno.
- 2.3 Ombrelloni fino a 5 mq, paraventi, vasche fiori, porta-cartoline, ecc..
CHF 70.00 per unità l'anno.
- 2.4 Ombrelloni che superano i 5 mq
Gli ombrelloni che superano i 5 mq vengono tassati secondo i criteri utilizzati per le tende di cui ai punti 2.1 e 2.2 della presente Ordinanza.

3. Condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione dell'acqua di rifiuto o di altro genere

- CHF 30.00 per ml una tantum.

4. Distributori automatici

- CHF 150.00 per unità l'anno.

5. Insegne, bandiere pubblicitarie e vetrinette

- 5.1 Insegne non luminose
CHF 35.00 per mq per facciata l'anno.
- 5.2 Insegne luminose
CHF 60.00 per mq per facciata l'anno.
- 5.3 Bandiere pubblicitarie
Le bandiere pubblicitarie vengono tassate secondo i criteri utilizzati per le insegne di cui ai punti 5.1 e 5.2 della presente Ordinanza.

- 5.4 Striscioni per manifestazioni
CHF 50.00 / unità per 15 giorni;
CHF 10.00 / unità al giorno, per ogni giorno in più;
CHF 20.00 per mq a titolo di supplemento per striscioni di dimensioni superiori ai 2 mq.
- 5.5 Lanterne, bacheche, vetrinette
CHF 100.00 / unità l'anno.

6. Attività commerciali

- 6.1 Banchi mercati annuali e straordinari
CHF 75.00 per mq l'anno per i giorni feriali;
CHF 150.00 per mq l'anno per i giorni festivi.

Per quanto concerne le presenze occasionali ai mercati annuali e le presenze ai mercati straordinari (ad esempio mercatino natalizio e pasquale) la tassa è fissata in CHF 20.00 per mq per giorno di mercato.

- 6.2 Banchi annessi a commerci
CHF 140.00 per mq l'anno.
- 6.3 Esercizi pubblici
CHF 140.00 per mq l'anno.
- 6.4 Attività commerciali occasionali
La tassa viene decisa caso per caso dal Municipio al momento del rilascio dell'autorizzazione, avuto riguardo dell'area occupata e all'attività svolta, tenuto conto dell'importo massimo di CHF 50.00/mq al giorno previsto dall'art. 15 cpv. 1 lett. e) RBA.

7. Luna park e simili, circhi

- 7.1 Luna park e simili
CHF 0.50 per mq al giorno riferito alle singole attrazioni.
- 7.2 Circhi
CHF 300.00 al giorno per circhi con un tendone fino a 40 ml di diametro;
CHF 600.00 al giorno per tendoni di dimensioni superiori.

8. Ancoraggi, installazioni, posa ed edificazione di opere o strutture incidenti l'area pubblica in misura intensa e duratura e rilasciati con atto di concessione

- 8.1 Ancoraggi
CHF 3.00 per ml all'anno, oppure CHF 90.00 per ml per 30 anni (pagamento anticipato "una tantum").
- 8.2 Installazione o posa di antenne o altri elementi
Da CHF 2'500.00 a CHF 15'000.00 a pezzo per anno, a seconda dell'ingombro complessivo, della superficie e dell'altezza occupate, nonché del posizionamento rispetto alla zona d'insediamento.
- 8.3 Muri di sostegno
CHF 10.00 per ml all'anno, oppure CHF 300.00 per ml per 30 anni (pagamento anticipato "una tantum").

9. Palestra comunale

- Per l'uso della palestra comunale (materiale escluso), vengono prelevate le seguenti tasse:
CHF 30.00 per ogni ora;
CHF 600.00 per ora/annua;
CHF 300.00 al giorno (sabato/domenica e giorno festivo).

10. Stabili amministrativi

- Per i locali situati in stabili amministrativi, viene prelevata una tassa da CHF 50.00 a CHF 1'000.00, a dipendenza dell'entità dell'uso e dello scopo.
- Art. 3**
Casi particolari e di poca importanza
1. Per usi particolari, più o meno intensivi, dell'area pubblica, non previsti dalla presente Ordinanza, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
 2. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.
- Art. 4**
Adeguamento al rincaro
1. Le tasse previste nella presente Ordinanza sono adeguate al rincaro ogni 5 anni, la prima volta a far stato dal 1. gennaio 2020.
 2. Per l'adeguamento si tiene conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- Art. 5**
Modalità di riscossione/pagamento
1. Di regola le tasse devono essere saldate al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
 2. Le relative autorizzazioni/concessioni esplicano i loro effetti dopo il pagamento delle tasse.
 3. Restano riservate le modalità stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.
 4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'Ordinanza Municipale del 09.04.2014 sulle modalità di riscossione delle tasse comunali.
- Art. 6**
Riduzioni delle tasse
- Per l'uso della palestra comunale, il Municipio può prevedere una riduzione delle tasse previste dalla presente Ordinanza per i beneficiari aventi domicilio o sede a Bissone.
- Art. 7**
Esenzioni
- Sono esenti da tasse:
- a) le autorizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
 - b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.
- Art. 8**
Riserve
- Per tutto quanto non stabilito dalla presente Ordinanza, valgono le disposizioni di altre Ordinanze specifiche o del Regolamento comunale sui beni amministrativi.
- Art. 9**
Norma finale
- La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.
- Art. 10**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 11**
Pubblicazione
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 12 febbraio 2016 al 14 marzo 2016.

Per il Municipio:

Il Vice Sindaco a.i.

Il Vice Segretario

Marco Taminelli

Ivan Monaco